

ACCORDO QUADRO DI RISERVATEZZA MULTILATERALE

Progetto di ricerca congiunta “ALPGRID” - Sistemi di accumulo energetico alpino

Il presente Accordo Quadro di Riservatezza (l'“Accordo”) è stipulato in data 22 gennaio 2026 tra le seguenti quattro parti (ciascuna una “Parte” e congiuntamente le “Parti”):

Politecnico Ricerca Applicata SA, Route Cantonale 33, 1015 Losanna, Svizzera, CHE-118.220.443, rappresentata dal Prof. Laurent Mercier, Direttore Scientifico;

e

Grigioni Energia AG, Masanserstrasse 2, 7000 Coira, Svizzera, CHE-102.998.310, rappresentata dall'Ing. Reto Caduff, CEO;

e

ValTech Components S.r.l., Via Alessandro Volta 19, 39100 Bolzano, Italia, P.IVA 02988760215, rappresentata dalla Dott.ssa Katrin Oberhofer, Amministratrice Unica;

e

Fondazione InnoSud, Piazza Governo 5, 6500 Bellinzona, Svizzera, CHE-455.310.887, rappresentata dal Dott. Fabio Realini, Segretario Generale.

PREMESSO CHE

- le Parti intendono realizzare congiuntamente il progetto di ricerca e sviluppo denominato “ALPGRID”, avente ad oggetto lo sviluppo di sistemi di accumulo energetico distribuito in ambiente alpino (il “Progetto”), della durata prevista di trenta (30) mesi;
- nell'ambito del Progetto ciascuna Parte agirà sia quale parte divulgante sia quale parte ricevente di informazioni confidenziali;
- il presente Accordo costituisce l'allegato di riservatezza al costituendo accordo di consorzio.

tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

1. “Informazioni Confidenziali”: tutte le informazioni tecniche, scientifiche, commerciali o finanziarie scambiate tra le Parti in relazione al Progetto, in qualsiasi forma, identificate come confidenziali ovvero la cui natura confidenziale sia ragionevolmente desumibile dalle circostanze.
2. “Background IP”: i diritti di proprietà intellettuale e il know-how di cui ciascuna Parte è titolare prima della data di efficacia del presente Accordo o sviluppati al di fuori del Progetto.
3. “Foreground IP”: i risultati, brevettabili o meno, generati nell'esecuzione del Progetto.
4. “Comitato di Coordinamento”: l'organo composto da un rappresentante per ciascuna Parte, incaricato della supervisione del Progetto.

Articolo 2 - Obblighi di Riservatezza

1. Ciascuna Parte ricevente si impegna, per sé e per i propri dipendenti, ricercatori, dottorandi e consulenti, a:
(a) mantenere riservate le Informazioni Confidenziali delle altre Parti; (b) utilizzarle esclusivamente per l'esecuzione del Progetto; (c) non depositarle, né consentirne il deposito, in domande di brevetto senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare; (d) adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, incluse la cifratura dei repository condivisi e la segregazione degli accessi.

2. La condivisione di Informazioni Confidenziali con soggetti terzi (inclusi enti finanziatori) richiede l'approvazione unanime del Comitato di Coordinamento.

Articolo 3 - Background e Foreground IP

1. Il Background IP resta di titolarità esclusiva della Parte che lo detiene. La sua messa a disposizione ai fini del Progetto non comporta alcuna licenza, salvo quanto sarà previsto dall'accordo di consorzio.

2. Le Informazioni Confidenziali relative al Foreground IP sono soggette agli obblighi del presente Accordo sino alla loro eventuale pubblicazione autorizzata ai sensi dell'Articolo 4.

Articolo 4 - Pubblicazioni Scientifiche

Le proposte di pubblicazione o comunicazione scientifica relative al Progetto devono essere sottoposte al Comitato di Coordinamento con almeno quarantacinque (45) giorni di anticipo. Ciascuna Parte può richiedere, entro trenta (30) giorni: (a) la rimozione delle proprie Informazioni Confidenziali; (b) il differimento della pubblicazione fino a novanta (90) giorni per consentire il deposito di domande di brevetto.

Articolo 5 - Durata e Sopravvivenza

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e resta efficace per tutta la durata del Progetto (trenta mesi), salvo proroga concordata per iscritto.

2. Gli obblighi di riservatezza sopravvivono alla cessazione dell'Accordo per un periodo di sette (7) anni.

Articolo 6 - Responsabilità

La Parte che violi gli obblighi del presente Accordo è tenuta al risarcimento del danno effettivamente cagionato alle altre Parti. Non sono previste penali contrattuali. È esclusa la responsabilità per danni indiretti o consequenziali, salvo il caso di dolo o colpa grave.

Articolo 7 - Recesso di una Parte

Il recesso di una Parte dal Progetto, comunicato per iscritto con preavviso di novanta (90) giorni al Comitato di Coordinamento, non estingue gli obblighi di riservatezza maturati, che permangono per il periodo di cui all'Articolo 5.

Articolo 8 - Legge Applicabile e Foro

Il presente Accordo è regolato dal diritto svizzero. Per le controversie che non possano essere risolte in via amichevole dal Comitato di Coordinamento entro sessanta (60) giorni è competente in via esclusiva il Tribunale di Bellinzona, Cantone Ticino.

Sottoscritto in quattro esemplari originali a Bellinzona, il 22 gennaio 2026.

Politecnico Ricerca Applicata SA

Prof. Laurent Mercier
Direttore Scientifico

Grigioni Energia AG

Ing. Reto Caduff
CEO

ValTech Components S.r.l.

Dott.ssa Katrin Oberhofer
Amministratrice Unica

Fondazione InnoSud

Dott. Fabio Realini
Segretario Generale